

sentenza
24 novembre 2008
n. 5540

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 2339 del 2008

proposto da

Alba s.r.l.

con sede in Cantù, in persona del presidente del C.d.A. signor Giulio Giampietri, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Ostinelli e Alberto Viganò di Como, nonché dall'avv. Carlo Luca Coppini di Milano, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Milano, corso di Porta Romana 6

c o n t r o

Comune di Lurate Caccivio

in persona del Sindaco p.t., dott. Emilio Botta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Latorraca e Micaela Chiesa, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Milano, corso di Porta Vittoria 47

per l'annullamento

del provvedimento 29 settembre 2008 (prot. n. 13452) con cui il responsabile del Settore edilizia privata-urbanistica ha dichiarato la decadenza, per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio, del permesso di costruire 22.6.2007 n. 6526, richiesto per l'esecuzione di interventi di trasformazione boschiva.

Visto il ricorso, notificato il 29 ottobre, depositato il 6 novembre 2008;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 20 novembre 2008, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Coppini e Latorraca;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la Società ricorrente, proprietaria di una vasta area di circa 88.000 mq, inclusa dal piano regolatore comunale in zona F-parco urbano e compresa nel P.L.I.S. (parco locale di interesse sovracomunale) "Sorgenti del torrente Lura", ha ottenuto dalla Provincia di Como un'autorizzazione paesaggistica ed una (contestuale) autorizzazione idrogeologico-forestale, in data 4 luglio 2006 (la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno 2009) per la trasformazione boschiva di alcuni terreni del compendio (di superficie complessiva pari a 23.907 mq) mediante interventi consistenti nell'estirpazione di ceppaie, nel riempimento con materiali di scavo di una depressione artificiale (che si assume causata da attività estrattive svolte in passato e da tempo cessate), nella ricostituzione del bosco dopo il rimodellamento morfologico;

- dopo un primo diniego (annullato da questo Tribunale con sentenza

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2339/08
reg. ric.

21.2.2007 n. 328) la Società otteneva dal Comune il permesso di costruire 22 giugno 2007 (pratica n. 6526);

- il permesso, previo avviso di emanazione in pari data (22 giugno 2007), veniva rilasciato il 9 ottobre 2007, dopo l'adempimento, da parte della Società, delle condizioni (presentazione di una polizza fideiussoria e del cronoprogramma delle fasi di lavoro) cui il Comune stesso aveva subordinato l'inizio dei lavori;

- con l'impugnato provvedimento 29 settembre 2008, emesso dal responsabile del Settore competente, il Comune ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire per "mancato effettivo inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del titolo";

- con il ricorso in esame la Società sostiene, da un lato, che il termine di decadenza deve essere fatto decorrere non dall'avviso di emanazione, ma dall'effettivo rilascio (ritiro) del permesso, la cui efficacia era espressamente subordinata all'adempimento delle condizioni ivi apposte; per altro verso, che i lavori sono effettivamente iniziati nel marzo 2008, col taglio delle alberature e del sottobosco, e con la recinzione del cantiere, come risulterebbe dal sopralluogo effettuato il 29 agosto 2008 da agenti del Comune, menzionato nella comunicazione di avvio del procedimento in data 5.9.2008 (prot. n. 12303);

- il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto sotto entrambi i profili; Ritenuta l'infondatezza del primo motivo in quanto:

- la decorrenza del termine di inizio lavori va ancorata alla data di notifica (9 luglio 2007) dell'avviso di emanazione del permesso di costruire, stante l'espressa avvertenza in tal senso contenuta in calce all'avviso, del resto conforme all'art. 15 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (TU edilizia), ove il termine "rilascio" va inteso come "emanazione", e non come ritiro materiale del documento (ritiro avvenuto, nella specie, il 2 ottobre 2007);

- le condizioni apposte alla "efficacia del provvedimento" (presentazione di polizza fideiussoria e cronoprogramma dei lavori) sono in realtà condizioni per l'inizio dei lavori, e non sono idonee a spostare la decorrenza del termine di decadenza, trattandosi di adempimenti a carico del richiedente, alla cui volontà non può essere lasciata l'efficacia temporale del permesso;

Ritenuta la fondatezza del secondo motivo in quanto:

- il permesso di costruire ha ad oggetto, testualmente, la "riqualificazione morfologica ed ambientale del comparto mediante rimozione ceppaie, riempimento delle depressioni esistenti e conseguente ripristino agronomico e forestale";

- il taglio delle alberature (anch'esso ricompreso nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia) appartiene ad una fase preliminare indispensabile alla realizzazione dell'intervento assentito dalla Provincia e dal Comune, ed è pertanto idonea a configurare l'inizio dei lavori necessario per non incorrere nella decadenza;

- il rapporto 5.9.2008 (prot. n. 12303) del responsabile di Settore, relativo al sopralluogo effettuato il 29 agosto 2008, non contesta il "taglio delle alberature presenti nell'area oggetto di riqualificazione" che il direttore dei lavori attesta avvenuto (cfr. dichiarazione 11.6.2008) nel marzo 2008, quindi nel termine di efficacia del permesso;

Ritenuto, per le considerazioni esposte, di accogliere il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, e con la compensazione

integrale delle spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2008, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Fabrizio	D'Alessandri	referendario
L'estensore		Il presidente